



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 8.290.1/2021 SSPNRR

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Ex Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello
Sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società Chiron Energy SPV 07 S.r.l.
crv.07@pec.chironeenergy.com

Oggetto: **[ID: 8312] Bagnoli di Sopra, Conselve (PD)** progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale complessiva di 26,669 MW costituito da n. 4 impianti denominati "Bagnoli 1", "Bagnoli 2", "Bagnoli 3", "Bagnoli 4" nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD).

Procedimento ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 -VIA

Proponente: Chiron Energy SPV_07 S.r.l.

Parere

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno,
Padova e Treviso
sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della DG ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico* della DG ABAP

Alla Regione del Veneto
Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e
contenzioso
valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Provincia di Padova
protocollo@pec.provincia.padova.it

Al Comune di Bagnoli di Sopra (PD)
comune@pec.comune.bagnoli.pd.it

Al Comune di Conselve (PD)
affari_generali@pec.comune.conselve.pd.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC_ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO_ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso".

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, istituita ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni sono interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale, anche con riferimento ai procedimenti pendenti.

CONSIDERATO che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".



CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii." (Rev.4 del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che la Società **Chiron Energy SPV_07 S.r.l.** con nota del 11.04.2022 ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che con nota prot. n. 0153082 del 06.12.2022, agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 0006538-A del 06.12.2022, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica-MASE ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata dal MASE sull'apposita piattaforma *web*, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8549>

CONSIDERATO che nella suddetta nota il MASE ha chiesto alla Società di indicare se l'area di progetto ricade in uno o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021 "*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*" e di trasmettere l'atto del competente soprintendente del Ministero della Cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

CONSIDERATO che il progetto oggetto della suddetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, pertanto per lo stesso si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

PREMESSO che questo Ufficio con nota prot.n. 006626-P del 07.12.2022 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ABAP) per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP richiedendo altresì di voler comunicare eventuale carenza documentale utile all'espressione del proprio parere.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con nota prot.n. 0041441-P del 19.12.2022 (agli atti di questo Ufficio acquisita con nota prot. n. 7156-A del 20.12.2022) ha trasmesso le proprie valutazioni.

CONSIDERATO che il Servizio II della DG ABAP con nota prot. n. 7291-I del 21.12.2022 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot. 7215-I del 20.12.2022 il Servizio III della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot n. 7436-P del 27.12.2022 questo Ufficio ha chiesto la modifica e l'integrazione degli elaborati necessari all'espressione del proprio parere ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 152/006.



CONSIDERATO che con nota del 12.01.2023 (agli atti di questo Ufficio con nota prot. 450-A del 13.01.2023) il Proponente ha riscontrato quanto richiesto dal MASE nella nota di avvio del procedimento (prot. 0153082 del 06.12.2022 agli atti di questo Ufficio con nota prot. 0006538-A del 06.12.2022).

CONSIDERATO che con nota del 22.03.2023, agli atti di questo Ufficio con nota prot. 4337-A del 23.03.2023 la Società proponente ha riscontrato la richiesta di modifica e di integrazioni trasmessa da questo Ufficio con nota prot. 7436-P del 27.12.2022.

CONSIDERATO che con nota prot. 4477-P del 27.03.2023 questa Soprintendenza Speciale ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III di esprimere il proprio contributo istruttorio a valle della trasmissione delle integrazioni richieste.

CONSIDERATO che con nota prot. 0011218-P del 05.04.2023 agli atti di questo Ufficio con nota prot. 5354-A del 11.04.2023 la Soprintendenza ABAP per le l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale sulla base delle integrazioni trasmesse dal proponente.

CONSIDERATO che con nota prot. 5488-I del 13.04.2023 il Servizio III ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che con nota prot. 5589-I del 13.04.2023 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

VISTI e **CONSIDERATI** tutti i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito del MASE al link sopra indicato.

CONSIDERATO che il proponente dovrà ottemperare a quanto stabilito dalla Regione del Veneto con proprio decreto della Giunta Regionale n. 20 del 03.05.2023 ossia in particolare l'esigenza che il Proponente dimostri e assicuri la coerenza con quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2. dell'Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione da Alluvioni (PGRA) secondo le indicazioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

VISTE le osservazioni del Comune di Bagnoli di Sopra, trasmesse con nota del 13.12.2022 (agli atti di questo Ufficio con nota prot. 7340-A del 22.12.2022) e le osservazioni alle integrazioni e alle controdeduzioni del Proponente, trasmesse con nota del 12.04.2023, acquisite agli atti di questo Ufficio con nota prot. 5561-A del 13.04.2023.

CONSIDERATA la necessità di rispettare i termini del procedimento e segnalando sin da ora che qualora il Proponente dovesse modificare il progetto a valle della richiesta avanzata dalle Amministrazioni competenti il progetto dovrà nuovamente essere sottoposto alla valutazione di questo Ministero prima dell'adozione del provvedimento di VIA di concerto con il Mase.

Descrizione del progetto

CONSIDERATO che, da quanto riportato dal Proponente nella documentazione presentata «l'intervento in argomento riguarda la realizzazione di un lotto di impianti fotovoltaici a terra della potenza complessiva di 26.669,5 kW costituito da n. 4 impianti come di seguito indicato:

- **LOTTO 1:** Impianto FV "Bagnoli 1" di potenza nominale complessiva di 6.906,9 kW e costituito da 12.558 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza di 550 Wp.
- **LOTTO 2:** Impianto FV "BAGNOLI 2" di potenza nominale complessiva di 6.592,3 kW e costituito da 11.986 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 550 Wp.
- **LOTTO 3:** Impianto FV "BAGNOLI 3" di potenza nominale complessiva di 6.592,3 kW e costituito da 11.986 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 550 Wp.
- **LOTTO 4:** Impianto FV "BAGNOLI 4" di potenza nominale complessiva di 6.578,0 kW e costituito da 11.960 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza 550 Wp.

L'impianto sarà connesso alla rete elettrica nazionale con un cavidotto: la soluzione tecnica, individuata da e-distribuzione con propria S.T.M.G., prevede la costruzione delle nuove linee MT a 20 kV denominate QUINTA STRADA", "ZONA INDUSTRIALE", "Z.I. EST" e di un nuovo tratto della linea MT esistente a 20 kV denominata "AGNA". Tutte le linee saranno costituite da cavi con posa sotterranea. La lunghezza complessiva del cavidotto sarà pari a 2.780 m [Cfr. fig. 1].

L'estensione complessiva dell'area recintata risulta pari a circa **294.502 mq**. La superficie attiva complessivamente installata di **pannelli fotovoltaici risulterà di circa 125.042 mq**, mentre la superficie dei pannelli proiettata a terra risulterà pari a **113.326 mq**.

I moduli saranno organizzati in stringhe secondo la seguente suddivisione:

- **LOTTO 1:** Impianto FV "BAGNOLI 1" → n.483 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter;



- LOTTO 2: Impianto FV “BAGNOLI 2” → n.461 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter;
- LOTTO 3: Impianto FV “BAGNOLI 3” → n.461 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter;
- LOTTO 4: Impianto FV “BAGNOLI 4” → n.460 stringhe da 26 moduli collegate a n.2 cabinet inverter.

I quattro impianti (“BAGNOLI 1”, “BAGNOLI 2”, “BAGNOLI 3” e “BAGNOLI 4”) comprenderanno ciascuno n. 20 quadri di campo a 24 ingressi per il parallelo delle stringhe.

L’uscita MT dai cabinet inverter confluirà verso il quadro MT della cabina utente.

Inoltre, per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico risulteranno necessarie 6 cabine prefabbricate:

- n. 4 Cabine MT Utente “BAGNOLI 1” - “BAGNOLI 2” - “BAGNOLI 3” - “BAGNOLI 4”;
- n. 1 Cabina di Consegna “MAMELI FTV” (locale ENEL + locale MISURA);
- n. 1 Cabina di Consegna “SVEZIA FTV” (locale ENEL + locale MISURA) [Cfr. fig. 3].

L’impianto sarà di tipo fisso, senza parti in movimento (*tracker*). I moduli fotovoltaici saranno esposti a sudovest (orientamento di 8°) con un’inclinazione rispetto al piano orizzontale di 25° (tilt).

Le strutture metalliche di sostegno dei moduli fotovoltaici saranno costituite da un sistema modulare di vele di tipo bipalo che prevede: pali infissi al suolo in acciaio zincato; traverse fissate al sostegno; longheroni per il fissaggio dei moduli (costituiti da profili in alluminio); morsetti e viti di fissaggio [Cfr. **fig. 2**]» [Cfr. Elaborato 42_R-SNT-signed *Sintesi non tecnica*, pagg. 12 -15].




Fig. 1 Dettaglio dell’area recintata del campo fotovoltaico e dell’elettrodotto

Fig.2 Layout dell’impianto




Fig. 3 Strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici

Inquadramento territoriale e paesaggistico

Secondo quanto riportato dal Proponente: «L’impianto fotovoltaico in progetto interessa un’area recintata di circa 29,45 ha situata nella porzione settentrionale del territorio comunale di Bagnoli di Sopra, nelle immediate vicinanze della S.R. n. 104 Monselice-Mare, ad est della Zona industriale-artigianale, a ridosso di Viale Europa. [...] Attualmente il terreno, di conformazione regolare e pianeggiante, è utilizzato a fini agricoli e non risulta recintato. L’area è inquadrata dal vigente Piano territoriale Ambientale del comune di Bagnoli di Sopra come “**Zone D.1.2 Industriali, artigianali ed a magazzini di espansione**”» [Cfr. 44_R-PAES-signed *Relazione Tecnica Generale* pag. 4].

Ai sensi del **PTRC** l’area di intervento ricade nell’ambito di paesaggio della **Bassa Pianura tra il Brenta e l’Adige** (Ambito n. 32), un ambito «il cui valore naturalistico ambientale risulta quasi esclusivamente espresso dal sistema ripariale dei corsi d’acqua, elemento ordinatore dell’attività di bonifica benedettina; qui si incontrano le successioni vegetali tipiche dei margini fluviali e delle arginature naturali, con caratteristiche più o meno integre. [...] Buona parte del territorio è destinata ad uso agricolo. [...] Sono dominanti le aziende di media e grande dimensione, anche se permangono aziende di piccole e media dimensione in fase di trasformazione. L’orientamento produttivo è prevalentemente cerealicolo e zootecnico. [...] Parte della superficie agricola è coltivata a vigneto con la produzione della Denominazione di Origine Controllata Bagnoli e di quella più recente delle Corti benedettine del Padovano, che



interessa l'area compresa tra il Brenta, la S.S. Adriatica e l'Adige. [...] **Oggi il territorio risulta particolarmente interessato dal fenomeno espansivo del comparto residenziale. Tale fenomeno ha portato ad uno smisurato consumo di suolo di qualità, ma anche all'emergere di uno sviluppo urbano poco razionale**» [Cfr. Elaborato 08_RT01_REL_TEC-signed *Relazione Paesaggistica*, pagg. 2-3].

Scelta localizzativa del progetto

Il Proponente, con nota del 12.01.2023 (agli atti di questo Ufficio con nota prot. 450-A del 13.01.2023), ha chiarito che «la scelta localizzativa è in linea con la disciplina stabilita dalla normativa nazionale per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. L'art. 20 co. 3 del D.lgs.199/2021 stabilisce che i decreti da adottare per la definizione di principi e criteri omogenei per la disciplina inerente alle aree idonee privilegino l'utilizzo di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica. Il progetto, in linea con questo principio, è stato localizzato in un'area a destinazione d'uso D.1.2 Zone produttive – Industriali, artigianali ed a magazzini di espansione (Cfr. 36_R_URB e 14_TAVA01_INQ_TERR) [...]. In riferimento a quanto dettato dal co.8 dello stesso art. 20 del D.Lgs. 199/2021, [...] si fa presente che l'area di sedime di impianto non è ricompresa all'interno del perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs n. 42/2004 né ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. L'area di impianto sembrerebbe ricadere nella fascia di rispetto di un bene sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda del D.lgs. n. 42/2004 denominato *Ponte campestre Santa Maria su scolo consortile Gallo*, tuttavia, da un approfondimento svolto, è emerso che tale bene è ricompreso tra i beni "Architettonici di non interesse culturale"».

In merito alla normativa concernente alle aree non idonee (D.M. 10 settembre 2010 e D.G.R. n. 5 del 31 gennaio 2013), il Proponente con nota del 22.03.2023 (agli atti di questo Ufficio con nota prot. 4337-A del 23.03.2023) ha specificato che: «vista anche la destinazione produttiva che caratterizza l'area, si conferma che non ci sono elementi di inidoneità nell'ambito di intervento. Relativamente agli indicatori di presuntiva non idoneità e di idoneità di cui agli artt. 3 e 7 della L.R. n. 17 del 19 luglio 2022, si precisa che tale disposto normativo non risulterebbe applicabile in quanto, alla data di entrata in vigore della stessa, risultavano già presentate dalla Scrivente sia l'istanza di VIA (datata 31.03.2022), che l'istanza di Autorizzazione Unica (datata 03.03.2022), nonché, per quest'ultimo iter, era già stato comunicato l'avvio del procedimento (cfr. 02.05.2022). Comunque, nell'ottica di agevolare l'istruttoria, si conferma che sussistono i requisiti di idoneità di cui all'art. 7, comma 1, ricadendo nella categoria di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse».

Interferenze del progetto aree e beni tutelati

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Elaborato 44_R-PAES-signed.pdf *Relazione Paesaggistica*]:

«[...] Il progetto in esame rientra in due comuni: l'impianto fotovoltaico e la quasi totalità delle linee elettriche rientrano all'interno del **Comune di Bagnoli di Sopra**, mentre una piccola porzione di linee elettriche rientrano nel **Comune di Conselve**, entrambi appartenenti alla Provincia di Padova.

Entrambi i comuni appartengono all'ambito omogeneo del Conselvano, il cui strumento è il P.A.T.I. del Conselvano, approvato a seguito della conferenza dei servizi, con ratifica di Giunta Provinciale n. 191 il 23/07/2012 e adottato rispettivamente con D.C.C. n. 53 il 14/11/2008 per il Comune di Bagnoli di Sopra e D.C.C. n. 71 il 12/11/2008 per il Comune di Conselve.

Il Comune di Bagnoli di Sopra, ad oggi, è dotato di PRG approvato con Deliberazione della G.R.V. n. 4692/02 il 02/09/1986 e adeguato alla D.G.P. n. 24 del 24 febbraio 2011.

Il Comune di Conselve ha elaborato il proprio PAT approvandolo con Decreto delle Province di Padova n. 35 il 08/03/2019.

[...] Ai sensi del **P.A.T.I. del Conselvano** il tracciato delle linee elettriche interseca a nord lo Scolo Sardellon Sorgaglia, sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e a sud lo Scolo Sardella che, pur non avendo il vincolo paesaggistico presenta una fascia di rispetto idraulico pari a 10 metri. Come detto dal Proponente, l'attraversamento dello Scolo Sardellon Sorgaglia avverrà con tecnologia TOC e non interferirà con la fascia sottoposta a tutela. Anche lo scolo Sardella sarà attraversato tramite tecnologia TOC [Cfr. fig. 4].

Come precisato in sede di documentazione integrativa da parte del Proponente [Cfr. Elaborato 88_R-PAES_REV01 *Relazione Paesaggistica*]: «Inoltre la progettazione dell'impianto rispetta completamente la fascia di tutela di 150 metri dello Scolo Sardellon Sorgaglia, non prevedendo l'installazione dei pannelli in tale area, ma esclusivamente una fascia alberata e un'area che funge da bacino per compensazione idraulica».



Per quanto riguarda le invarianti di natura geologica, paesaggistica ambientale e storico monumentale testimoniale, riportate nell'elaborato A.2 Carta delle Invarianti del P.A.T.I., solo il tracciato delle linee elettriche è interessato da invarianti di natura paesaggistica e ambientale, regolamentate dall'art. 6.1.3 delle NT. Le altre opere di progetto non interferiscono con alcun tematismo individuato dal Piano.

Le linee elettriche intercettano elementi lineari delle invarianti di natura paesaggistica e ambientale derivate dallo Scolo Sardellon Sorgaglia, rappresentate da elementi lineari di particolare valore ambientale – paesaggistico. All'interno di queste zone sono vietati attività e interventi che possano comportare il deterioramento delle caratteristiche di naturalità e biodiversità.

[...] La tavola A.3.2 Carta delle fragilità – tutele, mette in evidenza che l'area di progetto rientra nelle Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto, regolate dall'art. 8.3.4.7 del Piano, Figura 2-13. In tali aree il Piano attua una rigorosa analisi storica a scala territoriale e presso i singoli manufatti con individuazione delle aree di pertinenza e gli edifici accessori tipici. I relativi P.I. dettano inoltre una specifica disciplina finalizzata alla tutela delle sistemazioni agrarie ove è ancora leggibile l'integrità delle tenute storiche o degli interventi secolari di bonifica. [Cfr. fig. 5].

[...] Dall'analisi del Piano Regolatore Generale del Comune di Bagnoli di Sopra, emerge che l'area di impianto rientra nelle Zone D.1.2 Industriali, artigianali ed a magazzini di espansione, regolamentate dall'art. 11 delle Norme di PRG. Inoltre, è [...] interessata da viabilità e da un percorso ciclabile di progetto. Infine, parte dell'area destinata all'impianto rientra nella fascia sottoposta a tutela del vincolo paesaggistico [Cfr. fig. 6]. [...] Il progetto si è adeguato alla normativa di PRG, tenendo in considerazione le tutele e i vincoli dettati dal Piano, è totalmente rispettata la fascia di rispetto di 150 metri dello Scolo Sardellon Sorgaglia, non prevedendo l'installazione dei pannelli in tale area, ma esclusivamente una fascia alberata e un'area che funge da bacino per compensazione idraulica. Il tracciato delle linee elettriche di progetto, totalmente interrato, interseca lo Scolo Sardellon Sorgaglia sottoposto alla tutela paesaggistica, ma l'attraversamento avviene con tecnologia TOC e, pertanto, non interferisce con l'alveo e con la fascia di tutela.

[...] Dall'analisi del Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. Comune di Conselve, emerge che una piccola porzione delle linee elettriche di allaccio alla rete nazionale, per circa 500 metri del suo sviluppo, rientra nel comune di Conselve. [...] Lo sviluppo delle linee elettriche è totalmente interrato e avviene lungo la viabilità esistente. [...] Dalla Tavola dei vincoli emerge che il tratto di linee elettriche che si sviluppano nel territorio comunale di Conselve rientra nella viabilità di progetto e interseca i seguenti elementi di vincolo:

- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 art. 142 lett.c corsi d'acqua;
- Depuratori fasce di rispetto
- Elettrodotti fasce di rispetto [Cfr Fig. 7]».



Fig. 4 Stralcio di Tavola A1 Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale (P.A.T.I. del Conselvano).




Fig. 5 Stralcio di tavola A.3.2 Carta delle fragilità – tutele (P.A.T.I. del Conselvano=).





Fig. 6 Stralcio di tavola 13.3 c del PRG di Bagnoli di Sopra.



Fig. 7 Stralcio di Tavola dei Vincoli e della pianificazione territoriale P.A.T. del Comune Conselve

Rispetto al sistema generale di tutele di tipo culturale o paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. 42/04, secondo quanto riportato dal Proponente: «L'area di intervento risulta limitrofa allo Scolo Sardellon Sorgaglia sottoposto a vincolo paesaggistico. Il tracciato delle linee elettriche di progetto, totalmente interrato, interseca lo Scolo Sardellon Sorgaglia sottoposto a tutela paesaggistica, ma l'attraversamento avviene con tecnologia TOC; pertanto, non interferisce con l'alveo e con la fascia di tutela. Inoltre, la progettazione dell'impianto rispetta completamente la fascia di tutela di 150 metri dello Scolo, non prevedendo l'installazione dei pannelli in tale area, ma esclusivamente una fascia alberata e un'area che funge da bacino per compensazione idraulica.

[...] L'intervento non interagisce con beni culturali né con siti di interesse archeologico» [Cfr. Elaborato 88_R-PAES_REV01Relazione Paesaggistica].

Impatti visivi

In relazione all'intervisibilità dell'opera, secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Elaborato 88_R-PAES_REV01Relazione Paesaggistica]: «per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, non risultano esserci visuali oggetto di modifiche, in quanto le visuali statiche o dinamiche sono protette dalla vegetazione caratterizzante la mitigazione prevista dal progetto; inoltre, non apportando modifiche sostanziali in morfologia del terreno, l'opera può ritenersi a impatto visivo nullo. Anche lo studio specialistico delle Analisi delle visuali conferma che il progetto di impianto risulta per la maggior parte mascherato da elementi antropici e naturali già presenti nell'intorno dell'areale e quindi l'impatto visivo può ritenersi nullo». [Cfr. figg. 8, 9].



Fig. 8 Fotoinserimento - Vista dell'area di impianto da via Mameli - ante operam




Fig. 9 Fotoinserimento - Vista dell'area di impianto da Via Mameli - post operam



Per le interferenze dell'intervento con alcune aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - art. 142 comma b) e c) che sancisce una fascia di rispetto di 150 metri per quanto riguarda i corsi d'acqua, i fiumi e i torrenti, **il Proponente ha richiesto che il presente intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica.**

Effetti cumulativi

Secondo quanto riportato dal Proponente: «da quanto desumibile dall'analisi del bacino visuale (cfr. 90_R-VIS), la percezione dell'opera interessa un areale di ca. 1 km e in tale contesto gli impianti presenti (uno posto a Nord a una distanza di circa 1,5 km e uno a Sud-Ovest a circa 800 m) non presentano degli effetti di cumulabilità visiva con l'impianto in progetto».

Impatti sulla trama agraria

Nella prima ipotesi progettuale – come è stato rilevato da questo Ufficio nella nota di richiesta di modifica e integrazione degli elaborati progettuali trasmessa con nota prot. 7436-P del 27.12.2022 - la disposizione dei pannelli prevedeva una distribuzione planimetrica tale da obbligare a chiudere in via definitiva tutti i fossi e le scoline esistenti, «obliterando quei segni distintivi del paesaggio agrario che concorrono a determinare il disegno della trama agricola intimamente e inscindibilmente correlata allo sviluppo e alla gestione dei corpi idrici oggetto di protezione» mentre la definizione del progetto di ricomposizione che seguirà la dismissione degli impianti in parola «restituisce un ambito dotato di un nuovo sistema di canalizzazioni ad andamento est-ovest del tutto incoerente con la morfologia e la tessitura fondiaria di impianto storico ancora perfettamente leggibile nell'immediato intorno. Ne consegue un'alterazione permanente e irreversibile del brano di campagna oggetto di trasformazione che dallo scolo tutelato trae la propria ragion d'essere, la propria precipua conformazione». È stata pertanto richiesta una rivisitazione della complessiva organizzazione planimetrica degli impianti, distribuendo i moduli fotovoltaici in modo da mantenere l'attuale assetto fondiario, conservando le scoline, i fossi, le cavine e le baulature esistenti, ovvero mantenendo in essere l'attuale sistema di scolo e drenaggio delle acque che compone la trama costitutiva di questo brano agrario. Al contempo è stato richiesto che la dismissione degli impianti al termine del proprio ciclo produttivo determini il perfetto ripristino dello status *quo ante*, con la sola eccezione delle previste opere di mitigazione a verde che potranno essere mantenute e opportunamente mantenute.

Opere di mitigazione

A seguito di richiesta di modifiche e di integrazioni da parte di questo Ufficio (espresse con nota prot. 7436-P del 27.12.2022) il Proponente ha revisionato il progetto arretrando la collocazione dei pannelli fotovoltaici rispetto all'argine dello Scolo Sardellon Sorgaglia – origine del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 co.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 - in modo da garantire la tutela della fascia di rispetto dall'intrusione di elementi artificiali e da significative alterazioni.

È stato altresì predisposto un progetto di sistemazione paesaggistica a (Cfr. 62_TAVA11_PLAN_MIT) ai fini del rilascio della specifica autorizzazione attraverso la proposta di «elementi di diversificazione ed incremento della vegetazione arboreo-arbustiva ricorrendo ad elementi lineari strutturati e popolati da specie riconducibili alla serie di vegetazione potenziale per la pianura del Polesine. Tale progetto propone due modelli tipologici di strutture a verde definiti, il primo, "Semplice a doppia fila" ed il secondo "composto a doppia fila binata". [...] Tali strutture prevedono un andamento spezzato e/o sfalsato per rimuovere la geometricità degli impianti. Le distanze tra le piante saranno indicativamente di 1 m per le specie arbustive e 3 m tra le specie arboree utilizzando piante in vaso con altezza minima di 80 cm. La distanza tra le file doppie sarà indicativamente compresa tra i 3-4 m. Le aree di impianto hanno un'estensione prestabilita in funzione del modulo di riferimento; gli impianti riferiti alla tipologia "semplice a doppia fila" hanno una dimensione di intervento pari a 600 mq (80 m X 7,5 m). La dimensione pari a 350 mq è riferita a 1 modulo posto più a ovest. Per la tipologia "composto a doppia fila binata" la dimensione di intervento è pari a 1.800 mq (120 X 15 m)».

Il layout progettuale è stato riorganizzato prevedendo il mantenimento della dorsale di drenaggio principale garantendo l'assetto del sistema di scolo e drenaggio delle acque meteoriche attualmente presente nell'area e che il piano di dismissione è stato rivisto attenendosi alle indicazioni fornite (Crf. 72_TAVP302_PLAN_RIPR_POST_DISM_REV01).






Fig. 10 Progetto di sistemazione paesaggistica (cfr. Elaborato 62_TAVA11_PLAN_MIT)




Fig. 11 Planimetria generale – stato futuro, prima della revisione del progetto [Cfr. Elaborato 16_TAVA03_PLAN_FUT-signed]




Fig. 12 Planimetria generale – stato futuro, dopo della revisione del progetto [Cfr. Elaborato 54_TAVA03_PLAN_FUT_REV01]




Fig. 13 Piano di dismissione e ripristino dei luoghi [Cfr. Elaborato 72_TAVPR02_PLAN_RIPR_POST_DISM_REV0]

Rischio archeologico

Secondo quanto riportato dal Proponente nella relazione di valutazione preliminare di interesse archeologico (Elaborato 3807996545_R-ARCH.pdf) trasmessa come allegato alla nota ricevuta da questo Ufficio con prot. n. 450-A del 13.01.2023: «L'area oggetto del presente studio è collocata in una porzione di pianura ad est dei colli Euganei, ma distante dai principali centri urbani che caratterizzavano la zona a partire dall'età del bronzo come Este e dalle principali vie di comunicazione di epoca romana. Solamente a partire dal medioevo si hanno le prime testimonianze di un'organizzazione territoriale gestita da enti ecclesiastici. In sintesi, il risultato delle analisi condotte, porta a considerare complessivamente l'area oggetto dell'intervento a rischio archeologico basso. [...]».

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente ha analizzato la documentazione pubblicata così come successivamente integrata dal Proponente e ha riferito quanto segue in merito alla *Situazione Vincolistica dell'area oggetto d'intervento*.

1. «Beni paesaggistici

- 1.1. Gli interventi in oggetto non ricadono in ambiti tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.
- 1.2. L'ambito di intervento va ad interferire con la fascia di rispetto dello Scolo Sardellon Sorgaglia, soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004. Il vincolo paesaggistico, che si estende su entrambi i comuni di Bagnoli di Sopra e Conselve, intercetta sia l'area di impianto dei pannelli (al netto della fascia di rispetto mantenuta libera per soli 50 metri ed attraversata dalle opere di mitigazione), sia l'elettrodotto interrato di collegamento con la rete elettrica distribuzione.

2. Beni architettonici

L'ambito di intervento non interessa immobili, beni o manufatti sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

3. Beni archeologici

- 3.1. Non è presente alcuna dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio gravante sulle aree interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze.
- 3.2. Non sussistono beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
- 3.3. Non sussistono, al momento, vincoli o previsioni vincolanti derivanti da strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici».

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, nel proprio parere sopra citato ha esplicitato gli *impatti verificati o potenziali e le valutazioni circa la qualità dell'intervento*.

1. Beni paesaggistici

- 1.1. Si prevede di realizzare, a margine della zona produttiva del comune di Bagnoli di Sopra ma in piena area agricola, quattro impianti fotovoltaici a terra, estesi su una superficie di oltre 29 Ha. Ad oggi l'ambito di intervento risulta adibito a seminativo; gli ampi lotti coltivati evidenziano i tratti distintivi delle componenti costitutive del paesaggio agrario, del tutto riconoscibili e coerenti con l'impianto della tradizionale trama fondiaria che si estende e caratterizza l'intero comparto agricolo: fossi, scoline e cavini, ad andamento nord-sud, che incidono la campagna, conferendole il tipico andamento pseudo pianeggiante articolato nell'alternanza di fossi e baulature la cui seppur modesta pendenza assolve da secoli alle necessarie



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

funzioni di drenaggio della bassa pianura “umida”, garantendo il corretto smaltimento delle acque superficiali. L’impianto di progetto, cui si riconosce un’estensione a scala territoriale, oltre a prevedere una collocazione tale da sfrangiare il margine della zona produttiva, invadendo la contermina area agricola, introduce nel contesto di riferimento rilevanti criticità, che impongono la necessità di rivedere alcuni aspetti compositivi di progetto al fine di ridurre le inevitabili ricadute di evidente impatto paesaggistico. Sebbene le modifiche prodotte in esito al parziale recepimento delle indicazioni formulate dalla Soprintendenza Speciale nella citata nota prot. n. 7436 del 27-12-2022 abbiano indotto ad una riduzione dei moduli fotovoltaici impiantati (che passano da 48.396 a 39.728, pari 93.012 mq in luogo dei 113.326 mq precedentemente previsti), prevedendo un arretramento degli stessi tali da mantenere completamente libera la fascia di rispetto dello Scolo Sardellon Sorgaglia, si ravvisa il perdurare di alcune criticità dovute al complessivo impianto distributivo delle stringhe fotovoltaiche. Se dall’elaborato relativo allo stato futuro si evince il corretto mantenimento del fosso centrale (denominato ‘fosso G’) che interessa la porzione settentrionale dell’ampio lotto, la soluzione relativa alla parte meridionale continua a prevedere la chiusura degli altri scoli esistenti (denominati fossi A, B, C, D, E, F), con l’installazione delle stringhe fotovoltaiche che si succedono senza alcuna soluzione di continuità, di fatto obliterando la leggibilità del disegno dell’organizzazione fondiaria di impianto storico intimamente e inscindibilmente correlata allo sviluppo e alla gestione dei corpi idrici oggetto di protezione. Si ravvisa, pertanto, la necessità di introdurre i necessari correttivi volti a mantenere l’assetto morfologico dell’ampia area agricola in essere. Accanto a tali aspetti, si evidenzia, tuttavia, che il mutato approccio progettuale dovuto ad una migliore comprensione dei caratteri costitutivi del luogo, accanto alla efficace componente di mitigazione vegetale adeguatamente progettata all’interno della fascia di rispetto tutelata – di cui si auspica la piena realizzazione e l’effettivo mantenimento nel corso della durata nominale dell’impianto – hanno certamente prodotto un più coerente inserimento dell’importante infrastruttura nell’ambito interessato, riducendo, almeno parzialmente, l’impatto percettivo e sostanziale introdotto nel contesto di riferimento dalle significative trasformazioni attese. Resta ferma, tuttavia, la perdurante necessità di predisporre tutti i dovuti accorgimenti volti a limitare il processo di semplificazione e banalizzazione paesaggistica (cosiddetta “deconnotazione”) progressivamente in atto, non solo prevedendo il totale ripristino dello stato dei luoghi in esito alla dismissione dell’opera (come correttamente documentato nell’elaborato TAV.PR02_rev01 debitamente aggiornato), ma anche consentendo di far convivere la leggibilità dei segni strutturali del brano di campagna oggetto di trasformazione – che dallo scolo tutelato trae la propria ragion d’essere e la propria precipua conformazione – con la sussistenza dell’impianto anche nel corso della durata del proprio ciclo produttivo.

2. Beni architettonici

Nell’ambito di intervento o in prossimità di esso non insistono beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

3. Beni archeologici

Questo Ufficio, visto il Documento di Valutazione preventiva di interesse archeologico (art. 25 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) redatto dalla Ditta incaricata dalla Committenza e consegnato agli atti di questa Soprintendenza in data 13/01/2023 con prot. 1192, ha ritenuto sufficienti i dati acquisiti e non ha ravvisato la necessità di attivare le fasi della procedura previste dal comma 8 dello stesso articolo (parere di competenza archeologica prot. 4047 del 7/02/2023). In caso di acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di evidenze archeologicamente rilevanti, potrà essere richiesta l’esecuzione di saggi archeologici, come previsto dal comma 6 dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016. Si è richiamato inoltre il disposto di cui all’art. 90 del D. Lgs. 42/2004».

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, ed esaminata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento in argomento con a conclusione dell’istruttoria inerente la procedura in oggetto ha **espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto tuttavia subordinato al rigoroso rispetto di precise condizioni inserite e integrate nel quadro prescrittivo.**

CONSIDERATO che, per quanto attiene gli aspetti archeologici, il Servizio II della Direzione Generale ABAP con il contributo istruttorio sopra citato, ha riferito quanto segue:

«In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da codesto Servizio con nota prot. n. 4427 del 27.03.2023, vista la nota prot. n. 11218 del 05.04.2023, assunta agli atti con prot. n. 5354 dell’11.04.2023, con la quale la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso (di seguito “Soprintendenza”) ha trasmesso le proprie valutazioni in esito al ricevimento delle integrazioni richieste, esaminata inoltre la documentazione di progetto pubblicata sul sito del MASE e il Documento di Valutazione Preventiva dell’Interesse Archeologico, di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, redatto dal dott. Simone Melato su committenza del Proponente e consegnato agli atti della



Soprintendenza in data 13/01/2023, si rappresenta quanto segue. Nella richiamata nota, in ordine alla tutela archeologica, la Soprintendenza ha ritenuto sufficienti e attendibili i contenuti del suddetto Documento, nel quale si individua per le aree di progetto un rischio archeologico di livello basso, e, pertanto, non ha ravvisato le condizioni per attivare le successive fasi della procedura previste dal comma 8 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 (rif. parere di competenza archeologica prot. n. 4047 del 7/02/2023). L'Ufficio ha concluso, esprimendo parere favorevole alle opere, stante il rispetto delle prescrizioni dettate.

Tutto ciò premesso e richiamato, si concorda con il parere della Soprintendenza, precisando che:

- ai sensi del comma 6 dell'art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di "acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti", potrà essere richiesta l'esecuzione di saggi archeologici con oneri a carico del Proponente;
- restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del D. Lgs. n. 42/2004».

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi integrati e pubblicati sul sito web del MASE al seguente link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8549>

ESAMINATA tutta la documentazione e gli approfondimenti progettuali trasmessi dalla Società Proponente nel corso dell'iter istruttorio.

CONSIDERATI i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito web del MASE.

VISTI e CONSIDERATI il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per l'Area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e il contributo dei Servizi II e III della DG ABAP sopra menzionati.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]

- il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle*



interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;

- e) *una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
- f) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.**

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata.**

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento valutando la compatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, come rilevato dalla Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato, gli ampi lotti coltivati in cui ricade il progetto in esame evidenziano i tratti distintivi delle componenti costitutive del paesaggio agrario, del tutto riconoscibili e coerenti con l'impianto della tradizionale trama fondiaria che si estende e caratterizza l'intero comparto agricolo: fossi, scoline e cavini, ad andamento nord-sud, che incidono la campagna, conferendole il tipico andamento pseudo-pianeggiante articolato nell'alternanza di fossi e baulature la cui seppur modesta pendenza



assolve da secoli alle necessarie funzioni di drenaggio della bassa pianura “umida”, garantendo il corretto smaltimento delle acque superficiali.

CONSIDERATO che, l’impianto di progetto, cui si riconosce un’estensione a scala territoriale, oltre a prevedere una collocazione tale da sfrangiare il margine della zona produttiva, invadendo la contermina area agricola, introduce nel contesto di riferimento rilevanti criticità, che hanno imposto la necessità di richiedere la revisione di alcuni aspetti compositivi di progetto al fine di ridurre le inevitabili ricadute di evidente impatto paesaggistico.

VALUTATO che, sebbene le modifiche prodotte in esito al parziale recepimento delle indicazioni formulate da questa Soprintendenza Speciale nella nota trasmessa con prot. n. 7346-P del 27.12.2022 abbiano indotto una riduzione dei moduli fotovoltaici impiantati (che passano da 48.396 a 39.728, pari a 93.012 mq in luogo dei 113.326 mq precedentemente previsti), prevedendo un arretramento degli stessi tali da mantenere completamente libera la fascia di rispetto dello Scolo Sardellon Sorgaglia, si ravvisa il perdurare di alcune criticità dovute al complessivo impianto distributivo delle stringhe fotovoltaiche.

CONSIDERATO che dall’elaborato relativo allo stato futuro si evince il corretto mantenimento del fosso centrale (deonomiato “fosso G”) che interessa la porzione settentrionale dell’ampio lotto, mentre la soluzione relativa alla parte meridionale continua a prevedere la chiusura degli altri scoli esistenti (denominati fossi A, B, C, D, E, F), con l’installazione delle stringhe fotovoltaiche che si succedono senza alcuna soluzione di continuità, di fatto obliterando la leggibilità del disegno dell’organizzazione fondiaria di impianto storico intimamente e inscindibilmente correlata allo sviluppo e alla gestione dei corpi idrici oggetto di protezione.

VALUTATO pertanto che è necessario introdurre ulteriori correttivi volti a mantenere l’assetto morfologico dell’ampia area agricola in essere e la conservazione della trama fondiaria storica del brano di territorio interessato dall’intervento.

VALUTATO positivamente il mutato approccio progettuale espresso da parte del Proponente in sede di presentazione della documentazione integrativa e adeguatamente progettata la componente di mitigazione ambientale all’interno della fascia di rispetto tutelata.

VALUTATO che le modifiche al progetto hanno certamente prodotto un più coerente inserimento dell’importante infrastruttura nell’ambito interessato, riducendo, almeno parzialmente, l’impatto percettivo e sostanziale introdotto nel contesto di riferimento dalle significative trasformazioni in essere.

EVIDENZIANDO tuttavia la perdurante necessità di predisporre tutti i dovuti accorgimenti volti a limitare il processo di semplificazione e banalizzazione paesaggistica (cosiddetta “deconnotazione”) progressivamente in atto, non solo prevedendo il totale ripristino dello stato dei luoghi in esito alla dismissione dell’opera (come correttamente documentato nell’elaborato TAV.PR02_rev01 debitamente aggiornato), ma anche consentendo di far convivere la leggibilità dei segni strutturali del brano di campagna oggetto di trasformazione – che dallo scolo tutelato trae la propria ragion d’essere e la propria precipua conformazione – con la sussistenza dell’impianto anche nel corso della durata del proprio ciclo produttivo.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli aspetti architettonici, nell’ambito di intervento o in prossimità di esso, come riferito dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere endoprocedimentale sopra citato, non insistono beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli aspetti archeologici, la Soprintendenza ABAP competente, visto il Documento di Valutazione preventiva di interesse archeologico, ha ritenuto sufficienti i dati acquisiti e non ha ravvisato la necessità di attivare le fasi della procedura previste dal comma 8 dell’art. 25 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), precisando che, in caso di acquisizione di nuove informazioni o di emersione, in corso dei lavori, di evidenze archeologicamente rilevanti, potrà essere richiesta l’esecuzione di saggi archeologici, come previsto dal comma 6 dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016 e richiamando inoltre il disposto di cui all’art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che tutti i riferimenti normativi di cui all’art. 25 del dlgs 50/2016 vanno ora intesi ai sensi dell’art 41 del dlgs 36/2023 e dei relativi richiamati allegati.

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante «*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*».

VISTO il Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 «*Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina*»



VISTO il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022) (GU Serie Generale n.47 del 24-02-2023).*

VISTA la legge urbanistica regionale Veneto del 23 aprile 2004, n. 11 (BUR Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020) “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

VISTO Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020.

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

VISTO quanto previsto dalla DACR n. 5 del 31.01.2013 della Regione del Veneto in merito alle aree non idonee in recepimento del Decreto ministeriale 10 settembre 2010.

CONSIDERATO che recentemente, in data 10.11.2022, il Ministero della cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il protocollo congiunto per *l'adeguamento dell'intesa sottoscritta in data 15 luglio 2009 tra Ministero per i beni e le attività culturali e il Presidente della Giunta provinciale per il Veneto per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.135, comma 1, e 143 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

CONSIDERATO che l'art. 6 del Protocollo congiunto prevede la sottoscrizione da parte di Ministero e Regione di un Disciplinare attuativo *“volto a definire nel dettaglio i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività relative con riferimento ai diversi stralci”, previste per la redazione del Piano”.*

CONSIDERATO che in data 15.11.2023, il Ministero della cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il citato disciplinare attuativo

CONSIDERATO che sia il suddetto Protocollo di intesa (art. 1 comma 4) che il disciplinare attuativo (art. 2 comma 2 lett.a) stabiliscono che il Piano paesaggistico sia redatto a partire dagli **obiettivi di qualità paesaggistica** definiti nell’**“Atlante ricognitivo”** e dagli **“Ambiti di paesaggio”**, già condivisi con il Ministero in sede di adozione della Variante al PTRC 2009, adottata con DGR del 10 aprile 2013, e contenuti nel “Documento per la valorizzazione del paesaggio del Veneto” elaborato del PTRC 2020.

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento, secondo le ricognizioni rappresentate nel “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto” è ricompresa all'interno dell'**ambito di paesaggio n. 32 “Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige”**, nel quale *«è evidente il ruolo primario che riveste l'attività agricola. [...] L'orientamento produttivo è prevalentemente cerealicolo e zootecnico. La coltura maggiormente diffusa è il mais da granella, spesso in avvicendamento con soia, barbabietola da zucchero e cereali autunno-vernini. Solo più recentemente si stanno sperimentando coltivazioni per la produzione di bio-carburanti, legate soprattutto ai nuovi impianti della zona produttiva di Conselve. [...] Lo sviluppo e la sempre maggiore diffusione dell'agricoltura intensiva, rappresentano la principale problematica del territorio essendo la causa della banalizzazione del paesaggio e della sua semplificazione ecosistemica; un'altra problematica risulta inoltre la modifica del drenaggio idrico e la risalita del cuneo salino lungo i principali fiumi; tale condizione è resa più difficoltosa dall'emungimento della falda freatica, dal fenomeno dalla subsidenza e da tecniche di irrigazione non sempre adatte al necessario risparmio della risorsa idrica. [...] Oggi il territorio risulta particolarmente interessato dal fenomeno espansivo del comparto edilizio-residenziale. Tale fenomeno non solo ha portato ad uno smisurato consumo di suolo di qualità, ma anche all'emergere di uno sviluppo urbano poco razionale caratterizzato da opere edilizie spesso di scarsa qualità».*

CONSIDERATO che per quanto attiene ai **Caratteri del paesaggio** dell'ambito indagato in particolare facendo riferimento ai **Valori naturalistico-ambientali** si sottolinea che *il valore naturalistico dell'area oggetto della ricognizione è espresso quasi esclusivamente dal sistema ripariale dei corsi d'acqua, elemento ordinatore dell'attività di bonifica benedettina; qui si incontrano le successioni vegetali tipiche dei margini fluviali e delle arginature naturali, con caratteristiche più o meno integre. (cfr. § Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 32 Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige, pagg. 432-439, §Caratteri del paesaggio - Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali) .*

CONSIDERATO che per quanto attiene alle **Dinamiche di trasformazione**, si deve sottolineare che per quanto attiene all'integrità naturalistica *l'area presenta buon potenzialità, accresciute dalla presenza di diversi corsi fluviali, fossati e scoline, che rappresentano elementi ecologici di vitale importanza e grande valore.*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

Per ciò che concerne l'**integrità storico-culturale**, leggibili sono tuttora il caratteristico ordinamento fondiario e la tessitura territoriale attuate dai monaci benedettini di Santa Giustina che attraverso il monastero di Correzzola – fondato nel 1129 e che resta l'esempio più grandioso di bonifica – realizzarono vastissime operazioni di risanamento dei terreni, recuperando alla coltura vaste aree improduttive ed attuando un sistema di conduzione agraria di grande efficienza e valore. Le sistemazioni fondiaria attuate dai benedettini originarono un paesaggio inconfondibile, in cui la campagna risulta regolarmente divisa in lotti rettangolari, dalla tipica forma a schiena d'asino. [...]» (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 32 Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige, pagg. 432-439, § Dinamiche di trasformazione - **Integrità naturalistico-ambientale e storico-culturale**).

CONSIDERATO che per quanto attiene gli *Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA* il Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto riporta che *L'area oggetto della ricognizione è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente rurale dal quale emergono le città, i paesi, i piccoli centri e le case sparse e che conserva ancora un certo grado di integrità naturalistica soprattutto lungo i numerosi corsi d'acqua e nelle zone umide presenti. Ciò deve essere considerato una risorsa e in quanto tale diventare l'eccellenza su cui impernare lo sviluppo futuro e rivolgere le attenzioni.*

CONSIDERATO che tra gli *Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA* dell'ambito di paesaggio n. 32 Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige, indicati nel Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto si specifica che: «L'area oggetto della ricognizione è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente rurale dal quale emergono le città, i paesi, i piccoli centri e le case sparse e che conserva ancora un certo grado di integrità naturalistica soprattutto lungo i numerosi corsi d'acqua e nelle zone umide presenti. **Ciò deve essere considerato una risorsa e in quanto tale diventare l'eccellenza su cui impernare lo sviluppo futuro e rivolgere le attenzioni.** [...] Risulta di primario interesse anche preservare la continuità fisico-spaziale caratterizzante i paesaggi di bonifica e l'integrità del territorio aperto. (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 37 Bonifiche del Polesine Orientale, pagg. 471-472, § *Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA*).

CONSIDERATO che per conservare e migliorare la qualità del paesaggio il PTRC propone, tra gli altri, i seguenti **obiettivi e indirizzi prioritari** [Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 32 Bassa Pianura tra il Brenta e l'Adige, pagg. 432-439, § *Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA*].

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali e lacuali.

3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali e lacuali maggiormente artificializzati o degradati.

3d. Scoraggiare interventi di artificializzazione del letto e delle sponde.

8. Spessore ecologico e valore sociale dello spazio agrario

8c. Incoraggiare la complessificazione dei bordi dei campi (siepi, fasce a prato, fasce boscate).

9. Diversità del paesaggio agrario.

9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario, in particolare il sistema di fossi e scoline associato alle opere di bonifica.

21. Qualità del processo di urbanizzazione

21d. Promuovere la riqualificazione dei margini degli insediamenti urbani, intendendo le aree di transizione in rapporto alle aree agricole, come occasione per la creazione di fasce verdi e spazi di relazione.

22. Qualità urbana degli insediamenti.

22a. Promuovere interventi di riqualificazione del tessuto insediativo caratterizzato da disordine e frammistione funzionale.

22d. Promuovere la riqualificazione e il riuso delle aree urbanizzate dismesse e/o degradate.

26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi.

26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l'occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato.

26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'energia, dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.

26d. Promuovere un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale delle aree produttive (compresi gli allevamenti zootecnici intensivi), anche sulla base di adeguati studi sulla percezione visiva e sociale.

26e. Promuovere interventi di riordino e riqualificazione delle zone industriali ed artigianali in senso multifunzionale, con particolare attenzione al commercio al dettaglio, ai servizi alle imprese ed ai lavoratori, alla continuità d'uso degli spazi anche al di fuori degli orari di lavoro.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

38. Consapevolezza dei valori naturalisticoambientali e storico-culturali.

38b. Promuovere la conoscenza dei tracciati viari e fluviali di antico sedime (es: Paleoalvei dell'Adige e antichi rami del Po), integrandoli nella rete della mobilità slow, dei percorsi di fruizione e degli itinerari tematici.

VALUTATO che il progetto in esame, a cui si riconosce un'estensione a scala territoriale introduce nel contesto di riferimento delle criticità e ricadute di impatto paesaggistico che possono essere attenuate attraverso alcune attenzioni progettuali.

VALUTATO che le modifiche prodotte nel corso del procedimento hanno contribuito a mitigare parzialmente gli impatti rilevati sugli elementi tutelati e caratterizzanti il paesaggio agrario in cui si interviene ma che, tuttavia, si rilevano perduranti criticità rispetto alla chiusura di alcuni scoli esistenti (denominati fossi A, B, C, D, E, F) con l'installazione delle stringhe che si succedono senza soluzione di continuità, di fatto obliterando la leggibilità del disegno dell'organizzazione fondiaria di impianto storico intimamente e inscindibilmente correlata allo sviluppo e alla gestione dei corpi idrici oggetto di protezione.

VALUTATO pertanto che il progetto in esame necessita di ulteriori accorgimenti al fine di ridurre il processo di semplificazione e banalizzazione paesaggistica (cosiddetta "deconnotazione") progressivamente in atto, non solo prevedendo il totale ripristino dello stato dei luoghi in esito alla dismissione dell'opera, ma anche consentendo di far convivere la leggibilità dei segni strutturali del brano di campagna oggetto di trasformazione – che dallo scolo tutelato trae la propria ragion d'essere e la propria precipua conformazione – con la sussistenza dell'impianto anche nel corso della durata del proprio ciclo produttivo.

EVIDENZIANDO che, a parere di questa Amministrazione, in coerenza con il D.lgs n.152/2006 e con la normativa nazionale in materia di installazione di impianti per l'energia da fonti rinnovabili e con quanto ribadito anche dal PNIEC, è auspicabile che la scelta localizzativa per l'istallazione di impianti fotovoltaici sia orientata prioritariamente verso aree già interessate da edificazioni, impermeabilizzazione e infrastrutturazione del suolo, per garantire il minor consumo dello stesso e il minore impatto paesaggistico in contesto agricolo.

RITENUTO utile a tal proposito richiamare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il quale, nell'individuare nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale;

CONSIDERATO che, tra le priorità stabilite da questo Ministero nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la "**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**" mediante:

- 1) Piano Nazionale Borghi. Interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presente nei piccoli centri italiani dall'enorme valore paesaggistico-culturale e dal grande potenziale di crescita economica.
- 2) Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio. Prevede interventi di riqualificazione dell'edilizia rurale storica e degli elementi caratteristici del paesaggio, privilegiando soluzioni eco-compatibili. Include attività di censimento dell'architettura rurale e la raccolta e scambio di conoscenze sul patrimonio rurale e il paesaggio.

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario *trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*.

FERMO RESTANDO quanto stabilito dalla Regione del Veneto con proprio decreto della Giunta Regionale n. 20 del 03.05.2023 ossia in particolare l'esigenza che il Proponente dimostri e assicuri la coerenza con quanto previsto ai punti 2.1 e 2.2. dell'Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione da Alluvioni (PGRA) secondo le indicazioni dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

VALUTATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze attuali e potenziali con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.

CONSIDERATO che il parere della Soprintendenza ABAP ha inteso assorbire le valutazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica al netto delle prescrizioni rilasciate, avente per oggetto interventi ricadenti in ambiti tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004.

VALUTATO che l'area scelta per l'impianto presenta caratteristiche paesaggistiche rurali di rilievo e che il progetto dovrà necessariamente essere modificato secondo le indicazioni dettate nel quadro prescrittivo.



VALUTATO che le misure di mitigazione e compensazione dovranno essere implementate al fine di attenuare l'impatto della nuova opera nel contesto di riferimento.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati prodotti e integrati dalla Società Chiron Energy SPV_07 S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, per quanto di propria competenza, esprime

parere positivo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Chiron Energy SPV_07 S.r.l. per il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale complessiva di 26,229 MW costituito da n. 4 impianti denominati "Bagnoli 1", "Bagnoli 2", "Bagnoli 3", "Bagnoli 4", **rigorosamente condizionato all'ottemperanza delle seguenti condizioni ambientali dalla n. 1 alla n. 4:**

1) Pur constatando un miglioramento nel complessivo disegno distributivo degli impianti, si ravvisa la necessità di correggere ulteriormente l'organizzazione planimetrica delle stringhe fotovoltaiche, in modo da mantenere l'assetto fondiario in essere su tutta l'estensione dei lotti interessati dall'intervento, conservando la funzionalità dell'attuale sistema di scolo e drenaggio delle acque che compone la trama costitutiva, qualificante e identitaria, di questo brano di paesaggio agrario. Dovrà pertanto, essere mantenuto l'assetto morfologico sostanziale dell'ambito di intervento, conservando le scoline, i fossi, le cavine e le baulature esistenti ed estendendo, pertanto, anche ai fossati denominati B, C, D, E, F l'obbligo di mantenimento percettivo e funzionale.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: *paesaggio*

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase: 2. Prima dell'istanza di autorizzazione - Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

2) Dovrà essere garantita la piena realizzazione e il mantenimento nel corso del ciclo produttivo dell'impianto delle opere di mitigazione vegetale previste all'interno della fascia di rispetto tutelata ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004.

Dovranno, pertanto, essere predisposte tutte le opportune cure colturali volte a garantire l'attecchimento, la crescita e la persistenza delle fasce alberate oggetto di piantumazione, anche mediante periodica verifica dell'efficacia del piano di manutenzione prodotto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: *paesaggio*

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA - Fase: 4. Fase di cantiere - *Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera*

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

3) Per quanto attiene alle opere di collegamento alla rete elettrica ricadenti all'interno della fascia di rispetto paesaggisticamente tutelata presso il comune di Conselve, considerata la natura interamente interrata dell'elettrodotta di progetto, si prescrive il perfetto ripristino dello stato dei luoghi in esito alle necessarie operazioni di scavo, avendo cura di ridurre al minimo le potenziali interferenze con la vegetazione ripariale, arborea e/o arbustiva interferente con il tracciato.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: *paesaggio*

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA Fase: 4. Fase di cantiere - *Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera.*

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.



- 4) La dismissione degli impianti al termine del proprio ciclo produttivo, come previsto nel relativo elaborato (TAV.PR02_rev01), dovrà determinare il perfetto ripristino dello *status quo ante*, con la sola eccezione delle previste opere di mitigazione a verde che dovranno essere mantenute e opportunamente mantenute.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: *paesaggio*

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM - Fase: 8. Fase di dismissione dell'opera – *Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera, comprese le eventuali attività per il ripristino delle aree occupate dall'opera.*

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

Considerate le valutazioni della Soprintendenza ABAP in merito all'impatto sui beni paesaggistici, si fa presente che il concerto di questo competente Direttore generale del Ministero della cultura **comprende l'Autorizzazione paesaggistica** di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'art. 25 comma 2-*quinquies* del Dlgs n. 152/2006, **nel rispetto di quanto stabilito nel quadro prescrittivo sopra riportato.**

Resta fermo che in caso di "acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti", potrà essere richiesta l'esecuzione di saggi archeologici con oneri a carico del Proponente. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del D. Lgs. n. 42/2004.

Il Funzionario Arch. Enrica Gialanella
Responsabile della U.O.T.T. n. 8 - Servizio V - DG ABAP
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V- DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it